



**circolare n. 7**  
LR

comunicata via mail

Ai Presidenti e Commissari  
delle Sezioni Provinciali della LILT

Ai Coordinatori delle Unioni Regionali  
delle Sezioni Provinciali della LILT

e. p.c. Al Consiglio Direttivo Nazionale

Loro Sedi

**Oggetto: Statuto Nazionale LILT – Riforma Terzo Settore.**

Come noto, con circolare n. 30 del 10 ottobre 2018 gli scriventi hanno portato a conoscenza delle SS.LL. che il Consiglio Direttivo Nazionale – nella seduta del 21 settembre 2018 – aveva ravvisato l'opportunità e la necessità di costituire un apposito gruppo di lavoro per la trattazione delle tematiche specificate in oggetto, conferendo talune specifiche deleghe come di seguito indicato:

- riforma terzo settore: dott. Alfredo Cecconi
- revisione Statuto Nazionale: dott. Mauro Valentini
- regolamento quadro Sezioni Provinciali: prof. avv. Savino Cannone.

Stante la rilevanza degli argomenti oggetto di tali incarichi, codeste Sezioni sono state invitate, con detta circolare, ad interfacciarsi con i soggetti di cui sopra, o direttamente con questa Sede Centrale, per presentare proposte, suggerimenti nonché ogni utile elemento di conoscenza al riguardo.

Nel corso del mese di dicembre il citato gruppo di lavoro ha portato a compimento il mandato assegnatogli, proponendo al Consiglio Direttivo Nazionale uno schema di nuovo Statuto Nazionale. Tale revisione statutaria ha considerato – oltre che le istanze ed i suggerimenti acquisiti da varie Sezioni Provinciali – anche la necessità di garantire una esauriente “armonizzazione” del testo con i principi e le prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni normative in materia di cd. “Riforma del Terzo Settore” ed, in particolare, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. concernente il “Codice del Terzo Settore”.

La bozza del nuovo Statuto Nazionale, così redatta, è stata quindi approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 20 dicembre 2018 ed inviata al Ministro della salute

vigilante, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2, lett. d) e 27 del vigente Statuto della LILT.

A tutt'oggi, risulta in corso di espletamento l'istruttoria da parte del citato Dicastero e del Ministro dell'economia e finanze – pure competente in materia - per l'adozione formale del nuovo Statuto, di cui questa Sede Centrale ha assicurato la disponibilità per eventuali chiarimenti e/o modifiche integrative. Tuttavia si è in attesa di riscontro!

Nelle more di tale procedimento istruttorio, gli scriventi ravvisano tuttavia l'opportunità, con la presente, di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente fornito agli Enti del Terzo Settore (ETS) – in costanza della prossima istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), prevista a decorrere dal 3 agosto 2019 – specifici chiarimenti interpretativi al riguardo ed ha impartito talune, rilevanti direttive procedurali concernenti, in particolare, gli “adeguamenti statuari” (cfr. art. 110, comma 2, del Codice del Terzo Settore) e gli “obblighi di trasparenza e pubblicità” (cfr. art. 1, commi 125-129, della legge annuale per il mercato della concorrenza), come di seguito specificato.

- Con riguardo ai cosiddetti “adeguamenti statuari” è stata emanata dal citato Dicastero la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. Tale atto contiene precisazioni utili a chiarire, finalmente, cosa dovranno prevedere gli statuti degli ETS e le modalità di approvazione. Gli Enti del terzo settore interessati dalla circolare sono le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei relativi registri regionali (o delle province autonome), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel relativo registro nazionale o nei relativi registri regionali (o delle province autonome), nonché le ONLUS iscritte nell'apposita anagrafe unica. Si tratta, pertanto, delle uniche tipologie di Enti che, finché non sarà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), possono considerarsi “del terzo settore”. La circolare si rivolge esclusivamente ad ODV, APS ed ONLUS costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore, cioè prima del 3 agosto 2017, atteso che, invece, gli enti costituiti a decorrere da tale data risultano già obbligati a conformarsi alla nuova disciplina normativa “ab origine”, sin dal momento della istituzione.

L'adeguamento statuario degli ETS può avvenire in forme semplificate, avvalendosi dei quorum previsti per le assemblee ordinarie, solo per il recepimento delle disposizioni del Codice del terzo settore inderogabili e, per quelle derogabili, mediante espressa previsione statuarie. Accanto a queste due tipologie, il Ministero del lavoro ha chiarito quali siano le disposizioni meramente facoltative, che possono essere liberamente inserite in uno statuto, ma con la forma semplificata. Con riferimento agli Enti in possesso di personalità giuridica rimane ferma la necessità dell'atto pubblico. Inoltre, dovrà essere richiesta ed ottenuta l'approvazione delle modifiche statuarie da parte delle Prefetture o delle Regioni, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2001 e

dei regolamenti regionali. Per quanto riguarda il termine finale entro cui l'adeguamento deve realizzarsi, esso è il 3 agosto 2019.

- Con riguardo ai cd. "obblighi di trasparenza e pubblicità", invece, è stata emanata dal medesimo ministero la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019. L'art. 1, commi 125-129, della citata legge 4 agosto 2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le "Pubbliche Amministrazioni", comprese le associazioni, le fondazioni nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. In particolare, quindi, con tale circolare è stato evidenziato che l'obbligo di rendere pubblici tutti i finanziamenti ricevuti per le proprie attività riguarda anche gli enti del terzo settore, a decorrere dal 28 febbraio 2019 e con riferimento ai proventi finanziari acquisiti nel corso dell'anno 2018. Trattasi, nello specifico, di vantaggi aventi ad oggetto risorse economiche relative a sovvenzioni, contributi nonché risorse strumentali (utilizzo a titolo di comodato di beni immobili od utilizzo di beni mobili) che le Pubbliche Amministrazioni attribuiscono e mettono a disposizione degli ETS per lo svolgimento delle proprie attività statutarie. Il limite di valore previsto dal comma 127 è di euro 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi alle somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente – dal 1° gennaio al 31 dicembre – indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Il limite di valore di euro 10.000,00 deve intendersi in senso cumulativo, e cioè riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Ne consegue, che tutte le Sezioni Provinciali LILT che hanno ricevuto nel corso del 2018 contributi da parte di questa Sede Centrale – come sopra specificati – superiori ad euro 10.000,00 (anche in senso cumulativo) sono tenute a pubblicare in forma schematica i dati identificativi di tali erogazioni, sia presso i siti Internet/portali digitali o, in mancanza, sulle pagine Facebook.

Questa Sede Centrale – in qualità di Pubblica Amministrazione erogatrice di contributi - ha ritenuto di segnalare alle SS.LL. la predetta circolare del Ministero del lavoro n. 2/2018 in tema di "obblighi di pubblicità e trasparenza" in considerazione degli specifici adempimenti ivi trattati e dei relativi termini di attuazione (cfr. 28 febbraio 2019).

Invece, il richiamo di attenzione riguardante la circolare n. 20/2018 in tema di "adeguamenti statutarie degli ETS", è stato con la presente operato – pur nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto LILT che, si auspica, possa essere adottata nel più breve tempo possibile – al fine di consentire a codeste Sezioni Provinciali di procedere sin d'ora ad una valutazione, per quanto di interesse, delle modalità di recepimento nell'ambito dei propri statuti sezionali delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, disposizioni sia di carattere inderogabile, che derogabile.


A breve, sarà comunque illustrato a codeste Sezioni Provinciali uno schema-tipo di statuto sezionale LILT che conterrà un espresso riferimento – armonizzandole e coordinandole – alle citate disposizioni riguardanti la Riforma del Terzo Settore ed il nuovo Statuto Nazionale LILT, in corso di perfezionamento.

E tuttavia, nel corso dei prossimi mesi, questa Sede Centrale intraprenderà ogni necessaria iniziativa – anche di carattere formativo – al fine di consentire a codeste Sezioni Provinciali, in tempo utile, l'iscrizione al citato Registro Nazionale ETS.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Noto



Il Presidente

Prof. Francesco Schittulli

